



Bruxelles, 16.7.2021  
COM(2021) 319 final

2021/0224 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Giordania finché non saranno adottati dall'UE e dalla Giordania nuovi documenti congiunti aggiornati**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione che proroga le priorità del partenariato UE-Giordania finché non saranno adottati dall'UE e dalla Giordania nuovi documenti congiunti aggiornati.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo di associazione**

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (l'"accordo di associazione"), è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2002. L'accordo di associazione costituisce la base giuridica delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Giordania. L'accordo è inteso a:

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,
- creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,
- stimolare lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti attraverso il dialogo e la cooperazione,
- migliorare le condizioni di vita e di impiego e promuovere la produttività e la stabilità finanziaria,
- incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la coesistenza pacifica e la stabilità economica e politica,
- promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.

#### **2.2. Il consiglio di associazione**

L'accordo di associazione istituisce un consiglio di associazione che ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo nei casi ivi specificati. Le decisioni sono vincolanti per le parti. Il consiglio di associazione può altresì formulare raccomandazioni. In conformità del regolamento interno, il consiglio di associazione è presieduto a turno, per periodi di dodici mesi, dall'UE e dalla Giordania. Il consiglio di associazione si riunisce regolarmente a livello ministeriale una volta all'anno. Possono aver luogo riunioni straordinarie del consiglio di associazione su richiesta di una delle parti e con il consenso di entrambe.

#### **2.3. L'atto previsto del consiglio di associazione**

Il consiglio di associazione deve adottare una decisione che proroghi le priorità del partenariato UE-Giordania 2016-2020 finché non saranno adottati dall'UE e dalla Giordania nuovi documenti congiunti aggiornati. A norma dell'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione, la decisione sarà adottata mediante procedura scritta.

### **3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

La posizione che l'Unione europea dovrà assumere nel consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione in merito all'adozione di una decisione riguardante la proroga delle priorità del partenariato UE-Giordania si basa sul testo della decisione allegata alla presente decisione.

Con la decisione n. 1/2016 del consiglio di associazione del dicembre 2016, l'UE e la Giordania hanno definito di comune accordo le priorità del partenariato per il periodo 2016-2018, prevedendo un riesame entro la fine del 2018 per valutare l'opportunità di prorogarle di altri due anni in funzione degli sviluppi a livello politico, economico e di sicurezza. Nel 2018, a seguito di un riesame delle priorità del partenariato, le parti hanno convenuto di prorogarne la validità per altri due anni, fino alla fine del 2020.

Nel quadro del processo di rinnovo del partenariato dell'UE con il vicinato meridionale attualmente in corso e a seguito dell'adozione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), per il 2021 sono previste l'elaborazione e l'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati con i paesi del vicinato meridionale, compresa la Giordania. In tale contesto e per evitare un divario tra la scadenza delle priorità del partenariato UE-Giordania e l'adozione di nuove priorità, è nell'interesse delle parti prorogare le attuali priorità del partenariato fino all'adozione di nuove priorità aggiornate.

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1. Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*".<sup>1</sup>

##### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di associazione.

L'atto che il consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici poiché prorogherà le attuali priorità del partenariato finché non saranno adottati nuovi documenti congiunti aggiornati.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione con un paese terzo nell'ambito di un accordo di associazione e della politica europea di vicinato.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 217 TFUE.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto del consiglio di associazione apporterà modifiche al periodo di validità delle priorità del partenariato UE-Giordania e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Giordania finché non saranno adottati dall'UE e dalla Giordania nuovi documenti congiunti aggiornati**

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1<sup>o</sup> maggio 2002<sup>2</sup>.
- (2) Le priorità del partenariato UE-Giordania sono state adottate dal consiglio di associazione nel dicembre 2016<sup>3</sup> e prorogate nel 2018 fino alla fine del 2020<sup>4</sup>.
- (3) In uno scambio di lettere, le parti hanno ribadito la validità delle priorità del partenariato UE-Giordania quale documento di riferimento per consolidare il partenariato in attesa dell'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati.
- (4) A norma dell'articolo 91, primo comma, dell'accordo euromediterraneo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.
- (5) Il consiglio di associazione deve adottare mediante procedura scritta la decisione che proroga le priorità del partenariato finché non saranno adottati dall'UE e dalla Giordania nuovi documenti congiunti aggiornati.
- (6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,

---

<sup>2</sup> Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3).

<sup>3</sup> Decisione n. 1/2016 del consiglio di associazione UE-Giordania del 19 dicembre 2016 recante accordo in merito alle priorità del partenariato UE-Giordania (GU L 355 del 24.12.2016, pag. 31).

<sup>4</sup> Decisione n. 1/2018 del consiglio di associazione UE-Giordania del 12 dicembre 2018 che approva la proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania (GU L 8 del 10.1.2019, pag. 34).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Giordania finché non saranno adottati dall'UE e dalla Giordania nuovi documenti congiunti aggiornati si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione UE-Giordania accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*